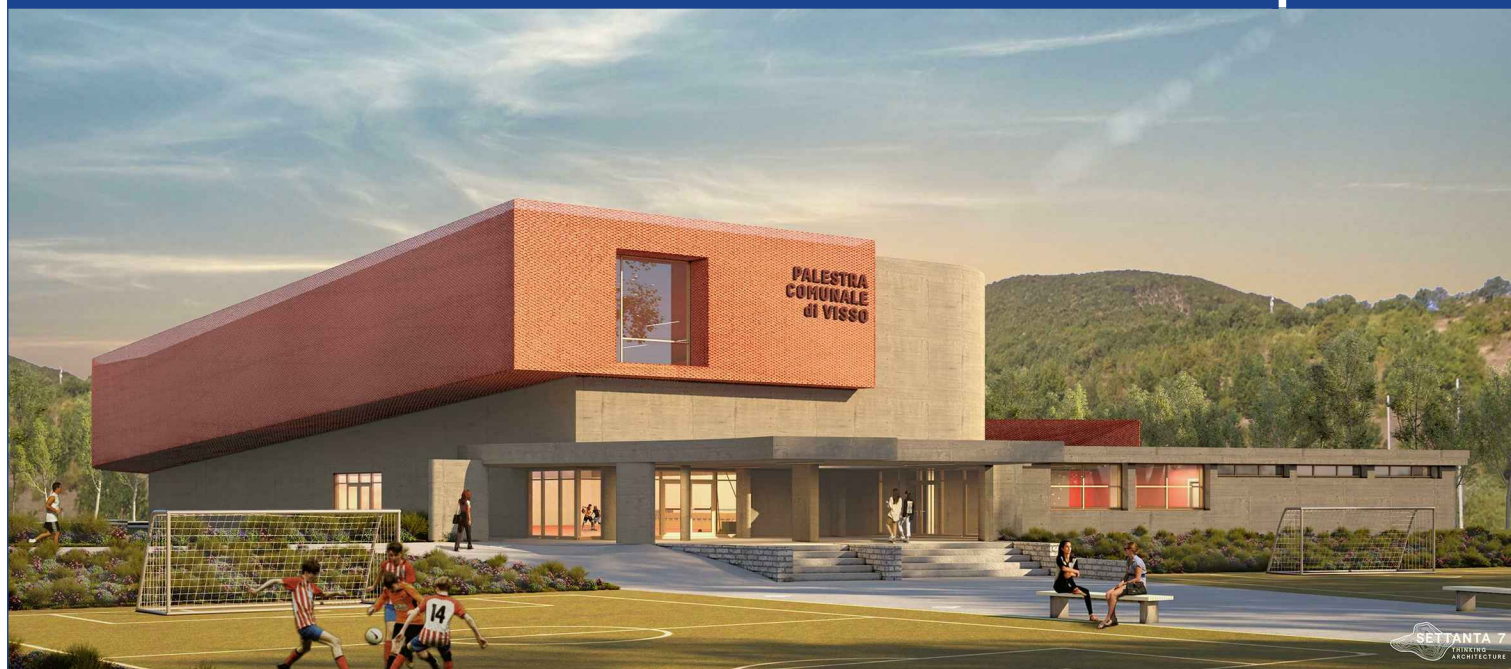




LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA'
SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE

APRILE
2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Cristiano Farroni

PROGETTISTI:

SETTANTA7 Studio Associato

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda



CESARETTI ENGINEERING s.r.l.

ing. Ugo Cesaretti

CESARETTI
ENGINEERING S.r.l.

Via Cavour n.16 - 60033 Chiaravalle (AN)
Reg. Impr. AN - C.F. P.IVA 02150760425

geol. Mirco Moreschi



arch. Laura Lova



PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE N°:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IGIENICO-SANITARIA

VIS_D_
DOC_003

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE

resa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
(articolo sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto arch. Daniele Rangone

c.f. RNGDNL77M04L219D nato a Torino prov. (TO) il 04/08/1977

con studio in Torino, corso Principessa Clotilde n.3 - 10144 tel 0110463878 fax 0114785195

e-mail info@settanta7.com

in qualità di tecnico abilitato alla progettazione dell'intervento di "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE", nel comune di Visso (MC).

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 7547

VISTO che:

ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01, così come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della Legge 106/2011, non deve essere più richiesto il parere al Servizio sanitario regionale nei casi in cui NON SI RENDA NECESSARIA UNA VALUTAZIONE-DISCREZIONALE in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie

DICHIARA E ASSEVERA

1. per la "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX-PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE", nel comune di Visso (MC), nel lotto identificato dalla mappa catastale al foglio 53, particella n. 270 non è necessaria una **valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie** in quanto il tipo di intervento è disciplinato dai riferimenti dettagliati nella normativa nazionale regionale, nelle norme uni, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici;
2. che gli interventi da realizzare nell'immobile indicato in premessa risultano conformi alle norme igienico - sanitarie vigenti, sia in riferimento alle caratteristiche tipologico - costruttive, sia in riferimento alla destinazione d'uso da insediare;
3. che il rapporto aerante e illuminante è garantito nei locali del nuovo manufatto edilizio, mediante serramenti esterni apribili. Gli spazi quali tessuto connettivo e servizi igienici sono serviti e coadiuvati da impianti di trattamento aria a ventilazione meccanica controllata ed illuminazione artificiale garantendo i corretti livelli di illuminamento.

4. che secondo quanto previsto dall'art. 20, del D.P.R. 380/01, così come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 106/2011, è ammesso presentare la presente dichiarazione sostitutiva in luogo del parere igienico-sanitario della competente A.S.L.;
5. che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento.

Data 08/02/2021

IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Arch. Daniele Rangone

